

Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2021, n. 10-2839

Assegnazione non onerosa delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali per la sostituzione di piante a seguito degli abbattimenti obbligatori per l'emergenza fitosanitaria legata al parassita *Anoplophora glabripennis*, in conformita' alla deroga di cui alla D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014. Proroga delle disposizioni di cui alla D.G.R. 35-8461 del 22.02.2019.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

la L.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste all'art. 22 sancisce che la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);

l'articolo 16 della suddetta legge regionale sancisce, in particolare, che il patrimonio silvo-pastorale della Regione è costituito da terreni forestali e pastorali e da infrastrutture a essi connesse, di proprietà regionale, e che la Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvopastorale e delle strutture vivaistiche, anche avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria da essa dipendente. La gestione del patrimonio silvopastorale regionale può essere altresì concessa a soggetti pubblici o privati;

i vivai forestali della Regione Piemonte producono annualmente centinaia di migliaia di piante forestali autoctone, controllate e certificate sia dal punto di vista fitosanitario che da quello della provenienza, per poter offrire un prodotto vivaistico adatto alle condizioni stagionali tipiche del territorio piemontese;

ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.r. 4/2009 si provvede direttamente alla gestione dei vivai forestali regionali "Carlo Alberto" a Fenestrelle, "Fenale" ad Albano V.se e "Gambarello" a Chiusa Pesio, avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale dipendenti della Regione Piemonte.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. 57-658 del 24 novembre 2014:

ha approvato il listino prezzi per l'assegnazione onerosa delle piante prodotte dai vivai forestali regionali e le Modalità di assegnazione delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali;

ha disposto, fra l'altro, che la Giunta regionale possa derogare stabilendo condizioni diverse da quelle approvate, quando l'assegnazione di piante risponda a interessi o obiettivi regionali o quando sia concordata con Enti Pubblici sulla base di Atti deliberativi o Convenzioni.

Dato atto che:

la D.G.R. n. 35-8461 del 22/02/2019, ha approvato, per il biennio 2019-2020, l'assegnazione non onerosa delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali per la sostituzione di piante a seguito degli abbattimenti obbligatori per l'emergenza fitosanitaria legata al parassita *Anoplophora glabripennis*, in conformità alla deroga prevista dalla D.G.R. n. 57-658 del 24/11/2014, come da comunicazione (tramite e-mail del 18 gennaio 2021) del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici, agli atti della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

la situazione di emergenza fitosanitaria legata al parassita *Anoplophora glabripennis* non è ancora risolta, e che si stima possa perdurare per almeno ulteriori quattro anni.

Ritenuto pertanto necessario prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui alla DGR n. 35-8461 del 22/02/2019 fino al 31 dicembre 2024.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Piemonte poiché le spese per la produzione delle piante che verranno assegnate gratuitamente sono comprese nei costi di funzionamento dell'attività vivaistica regionale.

Visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di stabilire di prorogare fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 35-8461 del 22/02/2019 con riferimento alla sostituzione delle piante abbattute a seguito degli abbattimenti obbligatori per emergenze fitosanitarie con altre piante di specie non sensibili ad *Anoplophora glabripennis*;

- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)